

N.R.G. /2013
CRON. 11534
REP. 127/14-F



TRIBUNALE CIVILE e PENALE di FORLÌ
Sezione civile

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

Dott. Alberto PAZZI

Presidente relatore ed estensore

Dott. Francesco CORTESI

Giudice

Dott. Carmen GIRALDI

Giudice

nella procedura iscritta al n. 22/2013 Reg. Conc. Prev. di omologazione del concordato preventivo promossa con ricorso depositato da:

s.p.a. con socio unico in liquidazione, con sede legale in _____, piazza di Spagna n. 90, e sede effettiva in _____, viale _____ n. _____, C.F. _____, REA n. RM _____,

nei confronti della massa dei creditori, in persona del Commissario giudiziale Dott. _____, ha emesso il seguente

decreto

La società _____ s.p.a. in liquidazione, dopo aver proposto in data 15 luglio 2013 ricorso per l' ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi ex art. 161, 6° c., l. fall. di presentare la relativa proposta, il piano e la documentazione accessoria, ha successivamente integrato l' originaria domanda depositando un piano concordatario che - previa fusione per incorporazione di _____ s.p.a. in liquidazione, controllata totalitariamente dall' incorporante, in _____ s.p.a. in liquidazione, fusione consentita dall' art. 2501, 2° c., c.c. in quanto le due compagini, pur essendo in liquidazione, non hanno cominciato la distribuzione dell' attivo - prevede, ai sensi dell' art. 186 *bis* l. fall., il soddisfacimento dei creditori tramite la continuazione dell' attività d' impresa per tutto l' orizzonte di piano, nel corso del quale verranno ceduti l' azienda alberghiera in esercizio e tutti i beni rientranti nel patrimonio delle due compagini.

Non vi è dubbio, alla luce della documentazione prodotta e delle verifiche compiute dal Commissario giudiziale, che la società istante sia qualificabile come imprenditore commerciale ai sensi dell' art. 1 l. fall., stante il superamento delle soglie ivi previste, e presenti uno stato di documentata insolvenza; in presenza di simili condizioni questo Tribunale, con decreto del 12 dicembre 2013, ha dichiarato aperta, ai sensi dell' art. 163 l. fall., la procedura di concordato preventivo, nominando Giudice delegato il Dott. Alberto Pazzi e Commissario giudiziale la Dott. e ordinando la convocazione dei creditori per l' udienza del 9 aprile 2014, poi procrastinata al 2 luglio 2014.

La proposta concordataria, formulata con il ricorso *ex art.* 160 l. fall. e parzialmente modificata con le memorie del 19 maggio 2014 e 27 giugno 2014 e in sede di adunanza dei creditori (quando – a pag. 7 del verbale - è stata creata una specifica classe ove sono stati fatti confluire i crediti ipotecari per la quota parte declassata per incapacienza), prevede il pagamento integrale dei costi di procedura e di giustizia e di tutti i crediti prededucibili nonché dei creditori aventi privilegio generale mobiliare entro il termine annuale previsto dall' art. 186 *bis*, 2° c., lett. c), l. fall..

Il pagamento dei creditori muniti di pegno o ipoteca avverrà in immediato seguito alla vendita dei beni e dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione; per alcuni di questi creditori (indicati nel doc. 8) il pagamento sarà integrale, per altri invece (indicati nel doc. 9) è previsto soltanto un soddisfacimento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della loro collocazione preferenziale, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni e ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

I creditori chirografari infine saranno soddisfatti entro cinque anni dalla data del decreto di omologa concordato in una misura che si prevede non inferiore al 12,7%.

Rispetto a tale proposta il Commissario giudiziale, con la relazione *ex art.* 172 l. fall. depositata in data 21 giugno 2014, ha espresso una valutazione negativa sull' attuabilità sia della parte liquidatoria del piano, sia della gestione in continuità, rappresentando però come la soluzione concordataria debba considerarsi di maggiore convenienza per il ceto creditorio.



Il Commissario giudiziale, nel comunicare gli esiti del voto, ha riferito che nella classe costituita dai creditori chirografari avevano espresso voto contrario i creditori rappresentanti un valore complessivo di € 41.370.467,53, in misura pari al 66,48% del totale dell'importo ammesso al voto, rilevando la mancata approvazione della proposta, poiché la stessa non aveva raggiunto la maggioranza del totale dei crediti ammessi al voto e nel maggior numero delle classi costituite, come richiesto dall' art. 177 l. fall.

A seguito delle eccezioni sollevate dalla difesa della società debitrice e di una serie di creditori questo Tribunale con decreto del 25 settembre 2014, dopo aver dichiarato l'inefficacia dei voti espressi per conto di Cassa

s.p.a. e s.p.a., peraltro in assenza di poteri rappresentativi in capo ai soggetti che avevano formato le relative dichiarazioni, ha ritenuto che i crediti vantati da tali istituti di credito dovevano essere computati fra i voti di coloro che avevano ritenuto di non esprimersi e di aderire così tacitamente, ex art. 178, ultimo comma, l. fall., alla proposta concordataria.

Sulla base di tale decisione occorrerà pertanto constatare come la proposta concordataria debba considerarsi approvata dalla maggioranza dei creditori.

La precedente statuizione si riverbera giocoforza anche sulle opposizioni presentate da Cassa s.p.a. e s.p.a..

Queste banche infatti, alla luce della rivisitazione del voto, sono state ricomprese nel novero dei creditori che hanno tacitamente approvato, non esprimendo espressamente il proprio suffragio, la proposta concordataria presentata da Isoldi s.p.a. in liquidazione.

Ora, malgrado il disposto dell' art. 180, 4° c., l. fall. faccia esplicito riferimento al solo creditore dissenziente o appartenente a una classe dissenziente al fine di legittimare lo stesso a contestare la convenienza della proposta, un' interpretazione sistematica della disciplina concordataria non può che portare a escludere la legittimazione del creditore consenziente a presentare opposizione all' omologa del concordato allo scopo di sollevare contestazioni che si estendano anche a ogni ulteriore profilo (quali ad esempio la fattibilità giuridica o economica ovvero la correttezza formale della formulazione della proposta o della procedura seguita davanti al giudice delegato).



In vero secondo la giurisprudenza di legittimità l' istituto del concordato preventivo è caratterizzato da connotati di natura negoziale e nel contempo rimane regolato da una precisa disciplina posta a presidio dei riflessi pubblicistici della procedura, onde tutelare gli interessi dei soggetti che, pur non aderendo alla proposta, siano comunque esposti agli effetti della sua approvazione.

Dunque, come nella formazione del contratto la volontà negoziale si consacra nel momento in cui la proposta avanzata da una parte viene accettata dall' altra, rimanendo preclusa ai contraenti la possibilità di inficiare il negozio una volta che lo stesso si sia perfezionato, allo stesso modo nell' ambito concordatario, ove all' accettazione concorre l' intera massa dei creditori falcidiati secondo le modalità e tempi previsti dall' art. 178 l. fall., non è dato modo a chi abbia partecipato a costituire la volontà negoziale favorevole della maggioranza della massa dei creditori di assumere un atteggiamento processuale che, contraddicendo la manifestazione di volontà in precedenza espressa, sia volto a privare di effetto il suffragio raggiunto, dovendosi ritenere che l' opposizione costituisca strumento processuale a tutela dei soli creditori dissenzienti al fine di sollecitare, fino all' epilogo della procedura, il controllo dell' autorità giudiziaria sulla correttezza della formazione dell' accordo e sulla fattibilità del piano concordatario.

Ne discende l' inammissibilità delle opposizioni presentate da Cassa

_____ e _____ in ragione del voto favorevole da loro in precedenza espresso.

Diverse considerazioni devono essere compiute rispetto all' opposizione proposta dall' Agenzia delle Entrate di Roma, la quale ha sì non rinnovato il proprio suffragio all' esito dell' adunanza dei creditori, ma così ha fatto non per propria decisione o trascuratezza, ma per essere stata esclusa dalle operazioni di voto a motivo della natura contestata del proprio credito (pag. 15 del verbale dell' adunanza dei creditori), non potendosi perciò ritenere l' inammissibilità dell' opposizione proposta in ragione del voto in precedenza espresso.

Tale opposizione, nel merito, non pare però meritevole di accoglimento.

A questo proposito è necessario non confondere la disciplina del voto da attribuire ai crediti contestati rispetto al trattamento riservato agli stessi all' interno della proposta concordataria.

Quanto al primo profilo la presentazione di un ricorso concordatario non può costituire un pregiudizio per il debitore sul piano della possibilità di contestare la fondatezza di pretese economiche avanzate da terzi nei suoi confronti.

Si consideri poi che l' art. 2424 *bis*, 3° c., c.c. impone in linea generale di iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale un fondo se sia certo o anche solo probabile che in futuro vi sarà una perdita o maturerà un debito allo stato non agevolmente determinabile nell' ammontare e/o nella data di insorgenza; è necessario invece menzionare nella nota integrativa l' esistenza del rischio che l' impresa sia chiamata a pagare un debito contestato possibile, mentre non vi è obbligo di iscrizione del rischio remoto, vale a dire del rischio che ha scarsissime possibilità di verificarsi.

Allo stesso modo in ambito concordatario i crediti contestati andranno inclusi nella relazione sulla situazione patrimoniale dell' impresa ai sensi dell' art. 161, 2° c. lett. a) l. fall., ma saranno ammessi al voto, in parallelo con quanto avviene in sede di redazione dello stato patrimoniale, solo qualora la loro esistenza possa ritenersi probabile.

Il legislatore ha così espressamente previsto la possibilità che il debitore o un suo creditore contestino la sussistenza o l' ammontare di un credito incluso o meno nell' elenco rettificato dal Commissario ai sensi dell' art. 171, 1° c., l. fall., attribuendo al Giudice delegato il potere di statuire in ordine ad esso, esercitando un sindacato di verosimiglianza e probabilità, unicamente ai fini della partecipazione del titolare al voto, ex art. 176 l. fall.,.

Nel caso di specie il Giudice delegato ha escluso dal voto l' unico credito chirografario vantato dall' Agenzia delle Entrate di Roma, costituito dall' importo dovuto per sanzioni del registro, tenendo conto che a quella data il credito doveva reputarsi tutt' altro che probabile, alla luce della decisione assunta dalla Commissione Tributaria provinciale di Forlì in data 27 gennaio 2014 e del fatto che l' Agenzia delle Entrate, oltre a non aver ancora proposto alcun gravame rispetto la medesima statuizione, aveva sgravato la cartella esattoriale in precedenza emessa.



Rispetto al trattamento da riservare all'interno della proposta concordataria ai crediti contestati è necessario invece sottolineare come il debitore sia l'unico arbitro del contenuto della stessa, che non può essere in alcun modo integrata dal Giudice delegato alla procedura o dal Tribunale.

Dunque il debitore ha l'obbligo di rendere manifesta l'esistenza del credito in contestazione ai creditori ma ha il diritto di non prevedere alcun pagamento se ritiene che lo stesso non sia dovuto; saranno poi i creditori, nell'ambito del giudizio di fattibilità economica del piano loro riservato, a valutare il rischio che il debitore rimanga invece soccombente e che di conseguenza si ampli il novero dei crediti da soddisfare con l'attivo disponibile.

Nella fattispecie in esame la società debitrice, pur rappresentando ai creditori l'esistenza di debiti contestati derivanti da imposta di registro e da comunicazione di irregolarità a seguito di liquidazione del modello I.V.A. per l'anno d'imposta 2011, ha ritenuto – fra l'altro con l'approvazione del Commissario giudiziale, a parere del quale era inutile procedere ad accantonamenti specifici - di non dover indicare questi importi fra le passività potenziali.

L'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate di Roma non può perciò che essere rigettata nel merito, dal momento che il credito chirografario è stato legittimamente escluso dal voto, in ragione della sua natura non probabile, mentre i crediti privilegiati indicati nella precisazione del credito, seppur rappresentati per intero alla massa dei creditori, sono stati a buon diritto esclusi dall'imprenditore dal proprio piano concordatario nella convinzione della fondatezza delle contestazioni sollevate.

Una volta constatato che il decreto di fissazione d'udienza è stato ritualmente notificato ai creditori dissenzienti, che il Commissario giudiziale ha depositato in data 20 ottobre 2014 il parere di cui all'art. 180 l. fall. e che la società si è costituita in giudizio in data 8 ottobre 2014 richiedendo l'omologazione del concordato preventivo, questo collegio è chiamato a riscontrare la ritualità del procedimento e l'avvenuta osservanza degli adempimenti prescritti dalla legge e a esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato tramite la verifica dell'effettiva realizzabilità della

causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento (cfr. Cass., sez. un., 23.1.2013 n. 1521).

Non paiono ricorrere profili che inducano a ritenere il piano concordatario giuridicamente non fattibile.

La società debitrice, tramite la modifica del piano depositata in data 19 maggio 2014 (pag. 12), ha regolarmente tenuto conto dell' importo dovuto *ex art. 2758, 2° c., c.c.* nel computare il passivo privilegiato, adeguandosi a quanto stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza del 6.11.2013 n. 24970.

Isoldi s.p.a. in liquidazione inoltre ha considerato in privilegio ipotecario il credito vantato dalla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in data 27 agosto 2010, malgrado lo stesso, essendo oggetto di opposizione, non abbia acquisito alcuna definitività; un simile trattamento appare a questo collegio condivisibile, in quanto l' orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla non opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo della dichiarazione di esecutorietà apposta in epoca anteriore all' inizio della procedura (si veda in questo senso, *ex multis*, Cass. 31.1.2014 n. 2112) trova giustificazione in funzione dell' insinuazione al passivo fallimentare del relativo credito e si fonda sulla non opponibilità alla massa dei creditori di un credito e della relativa iscrizione ipotecaria che non abbia acquisito il crisma del giudicato in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, ma non può estendersi in ambito concordatario, dove il debitore rimane *in bonis* e deve giocoforza far fronte ai titoli di prelazione legittimamente acquisiti nei suoi confronti, a prescindere dalla loro definitività alla data dell' avvio della procedura.

E' opportuno constatare anche come i rilievi sollevati dal Commissario giudiziale all' interno della propria relazione siano stati tutti emendati da parte della società debitrice.

Infatti Isoldi s.p.a. in liquidazione:

- ha provveduto, nella memoria integrativa del 27.6.2014 (pag. 16) e in sede di adunanza dei creditori (pag. 7 del verbale), a costituire un' apposita classe che raggruppasse, per interesse omogeneo, i creditori ipotecari per la quota parte declassata per incapacienza;
- ha modificato i termini iniziali di esecuzione del piano facendo riferimento alla data del decreto di omologa (pag. 17 della memoria integrativa del 27.6.2014), non essendovi così



motivo di ritenere che il limite di durata del piano superi il periodo massimo per il quale secondo i principi contabili è possibile rendere un' attestazione ai sensi dell' art. 161, 3° c., l. fall.;

- ha spiegato che le semplificazioni a cui si è fatto ricorso nel caso di incapienza anche solo parziale dei beni ipotecati rientranti nell' attivo concordatario hanno avuto effetti numerici sostanzialmente trascurabili, correggendo i dati in precedenza indicati laddove contenevano errori di qualche rilievo (pag. 21 e ss. della memoria integrativa del 27.6.2014);

- ha rappresentato (a pag. 57 della medesima memoria) come il programma di liquidazione di un piano avente a oggetto la gestione e la dismissione di circa quattrocento unità immobiliari debba necessariamente fare riferimento a percentuali di realizzo piuttosto che scendere nell' analitica individuazione di specifici appartamenti, cantine o garages che si ritiene verranno presumibilmente venduti in ciascuno degli anni a venire (precisazione da ritenersi sufficientemente idonea a rappresentare la prevista attività di liquidazione, soprattutto ove si consideri che la società ha illustrato in sede di adunanza dei creditori che *“il cronoprogramma unito al piano concordatario fa riferimento al termine ultimo previsto per la realizzazione delle vendite del compendio immobiliare, il quale verrà immesso sul mercato immediatamente dopo l' omologa”*, pag. 7 del verbale dell' adunanza dei creditori).

- ha chiarito (a pag. 29 e ss. della memoria depositata in data 19 maggio 2014) che la fusione per incorporazione di _____ s.p.a. in _____ s.p.a. prevista in piano non andrà a detrimento dei creditori chirografari dell' incorporanda (che peraltro sono per lo più creditori anche dell' incorporante per effetto delle garanzie prestate da _____ s.p.a. in favore di _____ s.p.a. o per gli obblighi solidali di pagamento dei debiti pregressi ex art. 2560 c.c.), ma comporterà una semplificazione della struttura del gruppo, con un conseguente significativo abbattimento dei costi, e consentirà, tramite l' utilizzo di risorse finanziarie dell' incorporanda per l' assolvimento del debito fiscale dell' incorporante, di beneficiare degli effetti positivi derivanti dall' acquiescenza agli accertamenti fiscali effettuati.



Non vi è motivo inoltre di ritenere che il piano concordatario sia viziato da una manifesta non fattibilità economica.

In un piano della portata di quello in esame è evidente che assume preponderante rilievo la valutazione degli *assets* costituenti l' attivo concordatario, che è stata compiuta dalla società e dallo stimatore nominato seguendo criteri non coincidenti.

A fronte delle circostanziate spiegazioni fornite dai consulenti della società e dallo stimatore nei rispettivi scritti e in sede di adunanza dei creditori la scelta della condivisibilità dei differenti criteri di stima adottati e dei presumibili risultati conseguibili rimaneva riservata ai creditori e costituiva il precipuo oggetto della valutazione loro rimessa in ordine alla probabilità di successo economico del piano e ai rischi allo stesso inerenti.

Allo stesso modo rientravano nell' ambito della valutazione di convenienza economica rimessa al ceto creditorio una serie di importanti questioni su cui la società e gli organi della procedura si sono soffermati a più riprese nel corso del giudizio, aventi a oggetto i possibili valori di realizzo delle partecipazioni societarie, i rischi riconnessi al contenzioso in corso (*in primis* alla causa promossa nei confronti di Italease per il contratto di leasing relativo all' immobile sito in Modena adibito a Centro di Permanenza temporanea e al contenzioso tributario con l' Agenzia delle Entrate), le spese necessarie per l' urbanizzazione dell' area di Pievesistina e le relative modalità di copertura (tema a lungo dibattuto ed oggetto di molteplici chiarimenti forniti dalla società debitrice, a pag. 35 della memoria del 19.5.2014, a pag. 47 della memoria del 27.6.2014, a pag. 9 del verbale dell' adunanza dei creditori e nei fogli illustrativi della situazione urbanistica del comparto allegati al verbale) e la gestione nell' arco di piano degli immobili di maggior valore.

X Non pare poi che la proposta di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale avanzata nelle more del giudizio dal Pubblico Ministero sia allo stato astrattamente idonea a compromettere la fattibilità economica del concordato.

Al riguardo bisogna constatare come il codice antimafia si preoccupi di disciplinare esplicitamente i rapporti fra fallimento e provvedimenti di sequestro o confisca, prevedendo in linea generale che la procedura di prevenzione patrimoniale diretta alla




confisca dei beni aziendali prevalga sulla disciplina concorsuale civilistica, in quanto deve essere privilegiato l' interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia rispetto all' interesse meramente privatistico della *par condicio creditorum* perseguito dalla normativa fallimentare; in questa prospettiva i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva del fallimento successivamente aperto (art. 63) o sono separati dalla massa attiva del fallimento in precedenza dichiarato e consegnati all' amministratore giudiziario (art. 64).

In mancanza di alcun cenno all' ipotesi in cui l' imprenditore destinatario della proposta di una misura di prevenzione patrimoniale abbia in precedenza introdotto una procedura concordataria viene da pensare che a questi si applichi la disciplina che regola la gestione del patrimonio di un qualsiasi soggetto *in bonis*, con l' unica differenza che la sua esposizione debitoria andrà considerata, *ex art. 184 l. fall.*, nella misura falcidiata all' esito della procedura concorsuale minore.

Nella fattispecie in esame la mancata concessione del sequestro anticipatorio richiesto ai sensi dell' art. 22 d. lgs. 159/2011 fa sì che allo stato non sia possibile ravvisare alcun vincolo gravante sul compendio costituente l' attivo idoneo a compromettere il raggiungimento del risultato economico proposto ai creditori, tenuto conto che l' effetto prenotativo conseguente alla presentazione della proposta da parte del Procuratore della Repubblica, nel senso previsto dall' art. 25 d. lgs. 159/2011, necessita comunque di un successivo provvedimento di sequestro o di confisca per poter assumere attualità.

Solo un eventuale futuro provvedimento di confisca sarà perciò idoneo ad arrecare definitivo pregiudizio all' esecuzione del concordato, dal momento che i terzi, pur non subendo una mortificazione dei loro diritti di credito non strumentali all' attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ai sensi dell' art. 52 d. lgs. 159/2011, potranno comunque veder destinata alla loro soddisfazione solamente una percentuale (60%) del ricavato dalla vendita dei beni sequestrati o confiscati, secondo il limite previsto dal successivo art. 53, di modo che anche una liquidazione dell' attivo che rispetti le previsioni di piano non sarebbe comunque sufficiente a soddisfare nella misura promessa il ceto creditorio.



Infine non è neppure possibile ritenere, secondo un giudizio di concreta verosimiglianza, che il piano presentato sia impossibile nell' oggetto o irrealizzabile nella sua causa concreta, laddove si consideri che nei primi nove mesi del corrente anno il margine operativo lordo, ovvero la differenza fra i ricavi e i costi della gestione caratteristica, sia stato complessivamente positivo come dato aggregato; la gestione delle società nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e il 30 settembre 2014 è risultata inoltre sostanzialmente in linea con quanto previsto nel piano, registrando ricavi per circa € 4.550.000 e una differenza negativa pari a circa l' 1%.

Le condizioni previste per la realizzazione della proposta concordataria in base all' andamento dell' attività aziendale possono perciò ritenersi, allo stato e alla luce delle verifiche effettuate da ultimo dal Commissario Giudiziale, positivamente realizzate.

In conclusione, una volta constatato che l' imprenditore, stando a quanto accertato dal Commissario giudiziale, non ha compiuto atti in frode ai creditori o di straordinaria amministrazione non autorizzati, occorrerà procedere all'omologa della proposta di concordato, in considerazione della valutazione del conseguimento delle maggioranze di cui all' art. 177 l. fall. in precedenza effettuato, in presenza di tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi e in ragione della possibilità di procedere alla contemporanea omologa della domanda concordataria con piano coincidente presentata nella procedura parallela dalla società incorporante.

Rimane così superata l' istanza di fallimento presentata dal Pubblico Ministero, esaminabile – ex art. 180, ultimo comma, l. fall. - solo in caso di reiezione della domanda di concordato.

E' necessario da ultimo provvedere agli incumbenti di cui all' art. 182 l. fall., poiché il concordato consiste in larga parte nella cessione un ingentissimo numero di beni immobili dalla vendita dei quali si otterrà la gran parte dell' attivo che verrà destinato alla soddisfazione dei creditori (giòva al riguardo precisare che gli interpreti sono divisi in merito alla disciplina che regola la domanda concordataria qualora essa preveda la prosecuzione dell' attività d' impresa e la contemporanea liquidazione di beni non funzionali all' esercizio della stessa, ai sensi dell' art. 186 *bis*, 1° c., ultima parte, l. fall.. Il



concordato con simili caratteristiche – c.d. misto - deve essere regolato a parere di alcuni secondo le modalità previste dall' art. 186 bis l. fall. (*“Poiché l' art. 182 l. fall. prevede la nomina del liquidatore giudiziale soltanto nel caso in cui il concordato preveda la cessione dei beni, a detta nomina non è necessario provvedere in ipotesi di concordato con continuità aziendale o di concordato cosiddetto misto, il quale preveda la continuità aziendale ed anche la liquidazione dei beni non necessari alla prosecuzione dell'attività”* Tribunale Nola 23.9.2014), a giudizio di altri dalla disciplina propria della componente prevalente (*“In ipotesi di concordato misto, in parte liquidatorio ed in parte con continuità aziendale, per individuare le norme da applicare nel caso concreto occorre verificare se le operazioni di dismissione previste, ulteriori rispetto all' eventuale cessione dell'azienda in esercizio, siano o meno prevalenti, in termini quantitativi e qualitativi, rispetto al valore azienda che permane in esercizio, quand'anche per mezzo di cessione a terzi”* Tribunale Mantova 19.9.2013;*“In ipotesi di concordato misto, in parte liquidatorio ed in parte con continuità aziendale, per individuare le norme da applicare nel caso concreto occorre verificare se le operazioni di dismissione previste, ulteriori rispetto all' eventuale cessione dell' azienda in esercizio, siano o meno prevalenti, in termini quantitativi e qualitativi, rispetto al valore dell'azienda che permane in esercizio, quand'anche per mezzo di cessione a terzi”* Tribunale Vercelli 13 agosto 2014), a dire di altri ancora applicando per la parte in continuità e la parte liquidatoria la disciplina tipica di ciascuna porzione del piano. Pare a questo collegio che quest' ultima ipotesi interpretativa sia preferibile, in quanto, valorizzando la natura negoziale del piano concordatario approvato dalla maggioranza dei creditori, applica anche in ambito concorsuale la generale disciplina del contratto misto (*“In tema di contratto misto la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell' assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l' ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente”* (Cass., sez. un., 12.5.2008 n. 11656). Non v' è dubbio che nel caso di specie l' elemento prevalente del negozio concordatario considerato dall' imprenditore e dai creditori sia quello della liquidazione del compendio immobiliare di proprietà, essendo la continuità aziendale funzionale alla miglior gestione del patrimoniale aziendale fino al momento della vendita. Ai canoni propri della liquidazione sarà dunque

necessario affiancare, in mancanza di alcuna incompatibilità, la disciplina tipica della continuità. Questa opzione interpretativa comporta che nella fase esecutiva del concordato l'imprenditore avrà la disponibilità dei beni e si farà carico, ai fini e nei limiti previsti, della gestione dell'impresa, avendo cura di non intralciare in alcun modo la dismissione del compendio mobiliare e immobiliare. I liquidatori giudiziali invece si preoccuperanno della liquidazione degli *assets* costituenti l'attivo, si faranno carico dell'organizzazione della relativa attività e del riparto delle risorse così ottenute. Il nominando comitato dei creditori avrà voce per l'autorizzazione delle sole operazioni ricollegate alla dismissione del compendio costituente l'attivo).

Questo collegio, non potendo affidare l'attività di dismissione dell'attivo al liquidatore della società – ai sensi del combinato disposto degli artt. 182, 2° c., e 28, ultimo comma, l. fall., stante il suo conflitto di interessi, quale attuale legale rappresentante dell'imprenditore, con il ruolo di ausiliario dell'autorità giudiziaria nell'ambito della procedura concordataria - ritiene di non aderire alla proposta avanzata dalla compagine ricorrente, sia perché il soggetto indicato ha avuto legami con una società che ha già avanzato proposte per la valorizzazione del compendio immobiliare, sia per l'opportunità, soprattutto in pendenza di una proposta di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, di fare ricorso a soggetti che siano e appaiano anche del tutto svincolati dalla società ricorrente e dal suo socio.

Nell'esercitare la scelta dei soggetti da investire di questo ruolo questo collegio ritiene di costituire un collegio di tre liquidatori, tenuto conto della vastissima consistenza del patrimonio da dismettere, chiamando a farvi parte, oltre a un commercialista che ha già maturato precedenti esperienze come Commissario giudiziale e liquidatore giudiziale, i due coadiutori nominati nel corso della procedura (rispetto ai quali non vi è alcuna incompatibilità ai sensi dell'art. 185 l. fall., rapporto che riguarda il solo Commissario giudiziale, il quale non può cumulare la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato; cfr. Cass. 1237/2013), al fine di trarre giovamento dalla loro pregressa conoscenza dei numerosi problemi riconnessi al compendio da dismettere e all'attività di liquidazione da compiere.



P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, visto l' art. 180 l. fall.,

dichiara inammissibile

l' opposizione proposta da Cassa a. e

in data 20 ottobre 2014;

rigetta

l' opposizione proposta da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma in data 21 ottobre 2014;

omologa

il concordato preventivo presentato da s.p.a. con socio unico in liquidazione, con sede legale in , piazza di Spagna n. 90, e sede effettiva in vial/ n.

nomina

Liquidatori Giudiziali l' Avv. l' Avv. e il Dott.

e quali membri del Comitato dei creditori Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare dell' Emilia Romagna e l' Avv. ;

dispone che la società ricorrente, la quale manterrà la gestione dell' impresa e si preoccuperà dell' amministrazione del compendio costituente l' attivo favorendo la sua dismissione, nell' adempiere l' obbligo di esecuzione del piano concordatario proposto e approvato dai creditori accantoni i proventi conseguiti, ripartisca gli stessi nei tempi stabiliti dal piano e relazioni ogni semestre in merito all' andamento della propria attività e ai risultati economici ottenuti, chiarendo se gli stessi siano o meno coerenti con le previsioni fatte all' interno del piano concordatario;

dispone che i liquidatori si preoccupino della liquidazione del compendio destinato a essere ceduto secondo il programma predisposto e si facciano carico dell' organizzazione della relativa attività liquidatoria e del riparto delle risorse così ottenute, predisponendo entro quarantacinque giorni l' elenco dei creditori e procedendo alla liquidazione delle attività secondo il programma già delineato nella proposta di concordato, con l' osservanza degli artt. da 105 a 108 *ter* l. fall. in quanto compatibili;

Firmato Da: PAZZI ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9933

i liquidatori, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetteranno al Commissario giudiziale e al Comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del Commissario giudiziale, sarà trasmesso al Giudice delegato;

per ogni atto di straordinaria amministrazione relativo alla dismissione del compendio immobiliare i liquidatori dovranno munirsi, ex artt. 182 e 41 l. fall., del preventivo parere favorevole del Commissario giudiziale e dell' autorizzazione del Comitato dei creditori;

le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate su libretto di deposito o conto corrente bancario intestato alla procedura con prelievo vincolato all' espressa e specifica approvazione da parte del Comitato dei creditori;

i liquidatori provvederanno a ripartire tra i creditori il più presto possibile le somme via via realizzate dalla liquidazione in ragione della collocazione e del grado dei crediti sulla base di piani di riparto vistati dal Commissario giudiziale e corredati del parere del Comitato dei creditori con la previsione, adeguatamente motivata, di eventuali accantonamenti;

i liquidatori relazioneranno ogni sei mesi al Commissario giudiziale, al Comitato dei creditori e dal Giudice delegato dell' andamento delle operazioni di liquidazione e dei pagamenti effettuati;

le somme di cui al 6° comma dell' art. 180 l. fall. andranno depositate in distinti libretti di deposito bancario intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all' ordine del G.D., il quale procederà allo svincolo su richiesta del creditore in caso di irreperibilità, ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato;

dispone che il Commissario giudiziale:

a) controlli la prosecuzione dell' attività d' impresa esaminando la documentazione amministrativa, contabile e bancaria della società e segnalando - ai creditori e al Giudice delegato - ogni significativo scostamento rispetto alla previsione dei ricavi contenuta all' interno del piano;



b) sorvegli l' esecuzione della liquidazione e tenga informato il Comitato dei creditori e il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

dispone che il Commissario giudiziale, ove dovesse riscontrare la sussistenza di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori affinché possano essere messi nella condizione di esercitare l' eventuale iniziativa loro riservata dall' art. 186 l. fall.;

dispone che i liquidatori, ultimate le operazioni di liquidazione, redigano un rendiconto finale riepilogativo da inviare, previo parere del Commissario Giudiziale, ai creditori e al Giudice delegato;

dispone che il Commissario giudiziale, al termine dell' arco temporale di piano, attesti l' esatto adempimento dello stesso in caso di tempestiva e integrale soddisfazione della massa dei creditori;

dispone la comunicazione del presente decreto al debitore, al Liquidatore e al Commissario giudiziale, nonché la pubblicazione del medesimo ai sensi dell' art. 17 l. fall..

Forlì, 19 dicembre 2014.

Il Presidente estensore

